

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

FESR 2014/2020

Linee guida per le azioni di informazione
per i beneficiari dei finanziamenti

In base al Regolamento (CE) n. 1303/2013



www.regione.umbria.it/programmazione-fesr

Sommario

Perché queste linee guida.....	3
Glossario essenziale.....	4
A supporto dei Responsabili di Azione (RdA).....	6
Obblighi per i beneficiari finali	7
Sito internet.....	7
Poster	7
Cartelli temporanei (o di cantiere)	9
Targhe permanenti	11
Appendice "Allegato XII – al Regolamento I303/2013"	13
Guida grafica dell'emblema europeo.....	18

Perché queste linee guida

La Regione Umbria, con il POR FESR (Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) del periodo 2014-2020, si è dotata di uno strumento organico per aumentare la coesione economica e sociale dei suoi territori e sostenere la competitività del sistema regionale in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Gli interventi previsti dai vari assi del Piano sono realizzati grazie a risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato italiano e si affiancano ad altre forme di intervento della Regione.

Ai soggetti beneficiari dei finanziamenti POR FESR sono quindi assegnati alcuni compiti rilevanti:

- testimoniare ai cittadini europei l'impegno congiunto dell'Unione europea e dei singoli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi condivisi (accrescimento della coesione economica e sociale, della stabilità e della pace);
- evidenziare i risultati raggiunti mediante l'utilizzo delle risorse, destinate a progetti di sviluppo e di benessere delle comunità;
- favorire fra i beneficiari potenziali dei Fondi la conoscenza delle opportunità di finanziamento esistenti;
- rendere trasparenti i meccanismi dei finanziamenti ottenuti.

Queste *Linee guida* hanno quindi l'obiettivo di facilitare lo svolgimento dei compiti sopra elencati mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunitario 1303/2013 e sono destinate:

- ai Servizi regionali incaricati di dare articolazione al POR FESR;
- ai Responsabili di Azione;
- ai beneficiari dei finanziamenti erogati.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 sancisce le disposizioni comuni che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Questi fondi operano nel quadro comune dei «Fondi strutturali e di investimento europei» o «Fondi SIE». Il regolamento delinea, inoltre, le disposizioni necessarie a garantire l'efficacia dei Fondi SIE e le necessarie azioni di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai suddetti fondi.

Nell'*Appendice* è riportato l'Allegato XII del Regolamento 1303/2013, che definisce obblighi di comunicazione e modalità di adempimento di tali obblighi. All'inizio della Guida si trova un *Glossario* essenziale, contenente i termini tecnici utili per la piena comprensione e la corretta applicazione di queste *Linee guida*.

Per ogni chiarimento relativo ai contenuti di queste Linee guida, o per sottoporre quesiti relativi alla realizzazione di materiali di comunicazione, è possibile contattare il Servizio Programmazione Comunitaria, della Regione Umbria, al numero telefonico 0039 075 504 5667 o alla pagina web <http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr>.

Glossario essenziale

Fondi strutturali e d'investimento. Sono i fondi attraverso cui viene speso oltre il 76% del bilancio dell'UE e sono gestiti in collaborazione con le amministrazioni nazionali e regionali, essenzialmente sono: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione (FC), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Autorità di Gestione. Soggetto pubblico territoriale incaricato di garantire che i beneficiari dei finanziamenti vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione, nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati.

Beneficiario del finanziamento. Soggetto pubblico o privato che ottiene un finanziamento nell'ambito del POR FESR (o altri fondi), con specifico riferimento agli obiettivi di programma.

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il FESR è finalizzato a promuovere l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e la riconversione delle zone industriali in declino, correggendo i principali squilibri delle regioni

Fondo di Coesione. (FC). Finanzia progetti nei settori dell'ambiente e delle reti di infrastrutture dei trasporti.

Fondo Sociale Europeo (FSE). Uno dei fondi che l'Unione europea ha adottato per favorire la coesione economica e sociale tra gli Stati Membri. L'FSE è finalizzato a promuovere l'occupazione e l'adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti economici e sociali.

Programma Operativo Regionale (POR). Documento di programmazione adottato dalla Regione Umbria e approvato dalla Commissione Europea, mediante il quale sono stati definiti obiettivi e strategia di sviluppo del territorio regionale, e sono individuati strumenti funzionali al loro raggiungimento.

Indicatori. L'indicatore è uno strumento per la misurazione dell'obiettivo / piano, procedura o effetto ottenuto ai singoli livelli di implementazione. L'indicatore deve essere definito con la massima precisione e deve comprendere un codice, un nome, una chiara definizione, l'unità di misura inclusa la descrizione del metodo di misurazione, la fonte dei dati, l'inizio, il target e il valore ottenuto

Linee guida. Istruzioni vincolanti che regolano aree importanti nell'implementazione dei Fondi SIE.

Programma Operativo (PO o POR). Documento strategico fondamentale di natura tecnica e finanziaria per argomento, area o territorio specifico, dove vengono descritti le priorità e gli obiettivi specifici per l'uso di FESR, FSE, FEASR e FEAMP nel periodo di programmazione 2014-2020 che devono essere raggiunti dallo stato membro in una data area / priorità e il modo in cui si relazionano con l'Accordo di Partenariato e la strategia UE. È un documento vincolante per l'Autorità di gestione di un dato programma.

Comitato di Sorveglianza. Comitato incaricato della valutazione dell'implementazione del programma. Il Comitato di sorveglianza svolge le funzioni di cui all'Articolo 49 del Regolamento del Parlamento

Europeo e Consiglio N. 1303/2013, e più specificatamente in base all'articolo 110 del Regolamento del Parlamento Europeo e Consiglio N. 1303/2013, Articolo 74 rispettivamente, dello specifico regolamento per FEASR2, o Articolo 113 del regolamento su EMFF3. I rappresentanti dei relativi enti e i soci di coordinamento e gestione (es. dipartimento del ministero di partnership, regioni, comuni, organizzazioni non governative no-profit ecc.) sono membri del Comitato di sorveglianza.

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). Fondi EU destinati all'implementazione del Quadro Strategico Comune: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

A supporto dei Responsabili di Azione (RdA)

Come da Reg.to (UE) N. 1303/2013 e da Allegato XII dello stesso, il Responsabile di Azione informa i beneficiari che:

- l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2;
- il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:
 - una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
- l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto (esempi disponibili sul sito internet www.regione.umbria.it/programmazione-fesr).

Gli obblighi di cui sopra devono essere imposti sin dal momento della pubblicazione del bando/avviso.


Obblighi per i beneficiari finali

Il Reg.to (UE) N. 1303/2013 e l'Allegato XII dello stesso prevedono una serie di obblighi per i beneficiari finali dei finanziamenti del POR FESR (Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) del periodo 2014-2020. Tutti i beneficiari sono tenuti ad accettare l'inserimento dei propri dati nell'elenco delle operazioni redatto come da art. I dell'Allegato XII al regolamento.

Sito internet

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico fornendo una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista (**figura n.1**);

Figura n.1



Poster

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi mediante l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto (**figura n.2**). Il poster, di formato minimo A3, deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico (es. area di ingresso di un edificio).

Figura n.2



In particolare devono essere presenti:

- in alto: l'emblema dell'Unione europea, affiancato dalle scritte "Unione europea", "Fondo europeo di sviluppo regionale", "Investiamo nel vostro futuro"; tale parte deve essere proporzionata alle dimensioni del poster in modo tale che sia ben visibile la bandiera e la scritta **(come da figura 2)**;
- nella parte centrale: la descrizione dell'opera, in italiano e in inglese; nella parte sottostante: l'emblema della Regione Umbria, l'emblema della Repubblica Italiana, l'emblema del POR FESR e l'emblema del e degli altri enti (se necessari).

Cartelli temporanei (o di cantiere)

Come da Reg.to (UE) N. 1303/2013 e da Allegato XII dello stesso, **durante l'esecuzione di un'operazione** sostenuta dal FESR, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione **(figura n. 3)**.



Figura n.3

Questo corpo deve occupare almeno il 25% del cartello



The sign template is divided into several sections:

- Top Left:** The European Union flag.
- Top Right:** Text: "Unione europea", "Fondo europeo di sviluppo regionale", and "INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO".
- Middle:** Project title in red: "Recupero e valorizzazione del Borgo medievale di... Lavori necessari per impedire infiltrazioni di acqua".
- Form Fields:**
 - Committente _____
 - Progetto esecutivo e D.L. _____
 - Data inizio lavori _____ Data prevista fine lavori _____
 - Geometra _____ Ingegnere _____
 - Architetto _____ Capocantiere _____
- Bottom Logos:**
 - Regione Umbria
 - Repubblica Italiana
 - logo Comune di
 - spazio altri loghi
 - POR FESR Umbria logo with text: "Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale"

Tutte le indicazioni devono essere inserite in aggiunta a quelle richieste dalla normativa vigente sui cantieri.

Per quanto riguarda le azioni di informazione per i beneficiari di finanziamenti comunitari durante i lavori, l'affissione di cartelli temporanei con testi in lingua italiana è obbligatoria per i progetti con un costo globale (finanziamento comunitario + finanziamento nazionale) superiore a 500.000 euro. Anche se il finanziamento ottenuto è inferiore a 500.000 euro, **si raccomanda** comunque l'affissione di cartelli di cantiere su tutte le opere realizzate. I cartelli devono avere una grandezza adeguata alle dimensioni dell'opera da realizzare. Possono **ad esempio** essere realizzati sui seguenti supporti resistenti all'esposizione in esterno:

- • Forex (PVC espanso) di 5 o 10 mm di spessore in base alle dimensioni del cartello. La grafica dev'essere realizzata in pvc o vinile adesivo stampato in digitale per esterno, e munito di protezione;
- • Polipropilene (PVC alveolare calettato) di 10 mm di spessore. La grafica dev'essere realizzata in PVC o vinile adesivo stampato in digitale per esterno, e munito di protezione;
- • Telo o striscione in PVC o tessuto di peso e spessore adeguati con orlo, saldatura o borchitura perimetrale per l'ancoraggio a struttura di cantiere esistente. La grafica dev'essere realizzata in stampa digitale diretta per esterno.

In particolare devono essere presenti:

- in alto: l'emblema dell'Unione europea, affiancato dalle scritte "Unione europea", "Fondo europeo di sviluppo regionale", "Investiamo nel vostro futuro"; tale parte deve costituire almeno il 25% del cartello;
- nella parte centrale: la descrizione dell'opera;
- nella parte sottostante: l'emblema della Regione Umbria, l'emblema della Repubblica Italiana, l'emblema del POR FESR e l'emblema del e degli altri enti (se necessari).

Targhe permanenti

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico (**figura n. 4**):

Figura n.4

Questo corpo deve occupare almeno il 25% del cartello



La targa permanente è obbligatoria se:

- il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione;
- In ogni caso si raccomanda l'affissione della targa permanente su tutte le opere realizzate a prescindere dal loro costo totale..

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione.

Tali targhe possono essere realizzate in vari materiali, come **ad esempio**:

- plexiglass/perspex di 10 mm di spessore applicato su pali o sulla facciata con distanziali ai quattro angoli. La grafica dev'essere realizzata su PVC/vinile adesivo con stampa digitale per esterno, più plastificazione. In alternativa, la grafica può essere realizzata direttamente sul retro del supporto, e completata da un passaggio di fondo bianco e di film protettivo;
- ottone trattato per utilizzo in esterno. La grafica dev'essere realizzata con serigrafia a colori ed eventuale marcatura laser;
- rame trattato per utilizzo in esterno. La grafica dev'essere realizzata con serigrafia a colori ed even-

tuale marcatura laser;

- alluminio sciolato. La grafica dev'essere realizzata su PVC/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, e completata da protezione plastificata.

Le targhe debbono essere realizzate in base allo schema grafico di cui alla figura 6 in particolare devono essere presenti:

- in alto: l'emblema dell'Unione europea, affiancato dalle scritte "Unione europea", "Fondo europeo di sviluppo regionale", "Investiamo nel vostro futuro"; tale parte deve costituire almeno il 25% del cartello;
- nella parte centrale: il nome dell'opera;
- nella parte sottostante: l'emblema della Regione Umbria, l'emblema della Repubblica Italiana, l'emblema del POR FESR e l'emblema del e degli altri enti (se necessari).

Le eventuali targhe apposte sulle infrastrutture realizzate, dedicate ad imprese che abbiano realizzato investimenti nell'ambito del progetto, vanno rimosse dopo un anno dalla loro collocazione.

Tutti gli elementi grafici e i files sopra descritti sono scaricabili al sito web <http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr>, voce **"Beneficiari finali"**

Appendice “Allegato XII – al Regolamento I303/2013”

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI

I. ELENCO DELLE OPERAZIONI

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo II5, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'operazione
- sintesi dell'operazione;
- data di inizio dell'operazione;
- data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
- codice postale dell'operazione o altro indicatore appropriato dell'ubicazione
- paese;
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto VI);
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

- I. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
 - a. l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
 - b. l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
 - c. esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;
 - d. la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione I del presente allegato;
 - e. fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - f. fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
 - a. i partner di cui all'articolo 5;
 - b. centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
 - c. istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2. Responsabilità dei beneficiari

- I. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
 - a. l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a. il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo II5, paragrafo 4.

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

- l. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto

dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.

2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:
 - a. le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
 - b. le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
 - c. una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - d. i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
 - e. i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
 - f. la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente al punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

- a. una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;
- b. una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;

- c. una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d. il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
- e. una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
- f. le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
- g. l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- h. ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
- i. un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo.

Guida grafica dell'emblema europeo

Consiglio d'Europa • Commissione europea

La bandiera europea



Questa è la bandiera europea. Essa rappresenta non solo il simbolo dell'Unione europea ma anche quello dell'unità e dell'identità dell'Europa in generale. La corona di stelle dorate rappresenta la solidarietà e l'armonia tra i popoli d'Europa.

Il numero delle stelle non dipende dal numero degli Stati membri. Le stelle sono dodici in quanto il numero dodici è tradizionalmente simbolo di perfezione, completezza e unità. La bandiera rimarrà pertanto invariata a prescindere dai futuri ampliamenti dell'Unione europea.

Storia della bandiera

Sin dalla sua formazione, nel 1949, il Consiglio d'Europa è stato consapevole della necessità di dare all'Europa un simbolo con cui i cittadini europei potessero identificarsi. Il 25 ottobre 1955 l'Assemblea parlamentare scelse all'unanimità un emblema azzurro portante un cerchio di dodici stelle dorate. L'8 dicembre 1955, il Comitato dei ministri adottò questo emblema come bandiera europea.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha espresso ripetutamente il desiderio che il simbolo europeo venisse adottato da altre organizzazioni europee al fine di non compromettere, con simboli diversi, la complementarietà, la solidarietà e il sentimento d'unione dell'Europa democratica.

L'iniziativa di adottare una bandiera per la Comunità europea è venuta dal Parlamento europeo. A tal fine, una proposta di risoluzione è stata presentata già nel 1979, poco dopo le prime elezioni del Parlamento a suffragio universale diretto. In questa risoluzione, adottata nell'aprile 1983, il Parlamento ha decretato che la bandiera della Comunità dovesse essere quella ideata dal Consiglio d'Europa nel 1955. Il Consiglio europeo ha sottolineato nel giugno 1984, in occasione della riunione di Fontainebleau, la necessità di promuovere l'identità e l'immagine dell'Europa presso i cittadini europei e nel mondo intero. In seguito, il Consiglio europeo ha approvato, in occasione della riunione a Milano, nel giugno 1985, la relazione del comitato ad hoc «Europa dei cittadini» (comitato Adonnino) circa l'adozione della bandiera da parte della Comunità. Avendo il Consiglio d'Europa concesso il suo accordo per l'utilizzo da parte della Comunità della bandiera europea da esso ideata nel 1955, le istituzioni comunitarie l'hanno introdotta all'inizio del 1986.

Così, bandiera ed emblema europei rappresentano sia il Consiglio d'Europa che l'Unione europea. L'emblema è oggi il simbolo per eccellenza dell'Europa unita e dell'identità europea.

Il Consiglio d'Europa e le istituzioni dell'Unione europea si sono dichiarati soddisfatti del crescente interesse dimostrato dai cittadini nei confronti della bandiera. La Commissione europea e il Consiglio d'Europa si impegnano ad assicurare un uso degno di questo simbolo e a intervenire con le opportune misure per impedire eventuali utilizzazioni abusive dell'emblema europeo.

Introduzione

Lo scopo di questa guida grafica è di aiutare gli utilizzatori a riprodurre correttamente l'emblema europeo. Essa contiene le regole di base per la composizione dell'emblema insieme all'indicazione dei colori standard.

Descrizione simbolica


Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.



Colori regolamentari

Emblema

I colori dell'emblema sono:

- Pantone Reflex Blue per l'area del rettangolo;
- Pantone Yellow per le stelle.

La gamma internazionale Pantone è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.



Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il Pantone Yellow si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al Pantone Reflex Blue.

Internet

Pantone Reflex Blue corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il Pantone Yellow al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione monocroma

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).



Riproduzione su sfondi colorati

L'emblema va riprodotto di preferenza su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



Esempi di riproduzione errata

1. L'emblema è riprodotto sottosopra.



2. Errata disposizione delle stelle.



3. Errata disposizione delle stelle nel cerchio: le stelle devono essere disposte come lo sono le ore nel quadrante dell'orologio.



Uso da parte di terzi

I principi relativi all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi sono stati definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5).

In base a tale accordo, qualunque persona fisica o giuridica («utente terzo») può utilizzare l'emblema europeo o uno dei suoi elementi, nella misura in cui tale uso:

- a) non crei l'impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi utilizza l'emblema e un'istituzione, organo o organismo dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa qualora tale legame non sussista;
- b) non induca il pubblico a credere che chi utilizza l'emblema benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell'approvazione o del consenso di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa quando ciò non corrisponda alla realtà;
- c) non sia legato a un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa, o sia altrimenti illecito.

Se l'utilizzo dell'emblema europeo è conforme alle condizioni di cui sopra, non è necessario chiedere un'autorizzazione scritta.

La *registrazione* dell'emblema dell'Unione europea o l'imitazione araldica come marchio commerciale o come qualunque altro diritto di proprietà intellettuale non è accettabile.

Qualsiasi domanda relativa all'utilizzo dell'emblema europeo può essere indirizzata a:

**Commissione europea
Centro comune di ricerca**

Direzione A.4 – Servizio centrale per la proprietà intellettuale
GUIM 5/20
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu

Richieste dagli Stati terzi

**Consiglio d'Europa
Direction du conseil juridique et du droit international public (Dlapil)**

67075 Strasbourg Cedex
FRANCE
Tel. +33 388412000
Fax +33 388412052
E-mail: legal.advice@coe.int

Gli originali per la riproduzione sono disponibili per il download all'indirizzo seguente:

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_it.htm



Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Regione Umbria

Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività

Servizio Programmazione Comunitaria

Telefono: +39 075 504 5667

Email: progcomunitaria@regione.umbria.it

Sito web: www.regione.umbria.it/programmazione-fesr